

Alle **FNP-CISL Regionali**

Alle **FNP-CISL Territoriali**

Loro rispettive Sedi

Roma, 21 aprile 2023

Circolare n.145/MC/da

**Oggetto: Relazione Annuale della Corte Costituzionale - Alcune Sentenze-**

Colleghe e Colleghi,

la Corte Costituzionale nei giorni scorsi ha pubblicato la Relazione Annuale sulla propria attività. In essa sono indicate le sentenze di maggiore importanza che hanno segnato l'attività giurisdizionale della Corte stessa nell'anno appena trascorso.

Segnaliamo alcune sentenze, espressione di diritto vivente, in quanto importanti anche per i riflessi che comportano per i nostri pensionati, soprattutto per i principi di diritto in esse contenuti.

Nella **Sentenza n.79/2022** la Corte ha riconosciuto il diritto dell'adottato ad acquisire i rapporti civili con i parenti dell'adottante. Per questo è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., di una previsione che imponeva di applicare le regole sull'adozione per i maggiorenni. Nella decisione si evidenzia che la tutela del minore, attraverso i legami familiari, richiede di superare una disciplina plasmata sulle esigenze patrimoniali e successorie. In essa sono ricordate le norme in ragione delle quali il figlio ha diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315-bis c.c.), a prescindere dal sussistere di legami fra genitori (art. 337-ter c.c.). In particolare, ricordiamo che i nonni sono tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria (art. 316-bis c.c.) e hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, nel rispetto dell'esclusivo interesse del minore (art. 317-bis c.c.).

Nella **Sentenza n. 88/2022**, la Corte estende ai nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro il riconoscimento della pensione di reversibilità. Si tratta della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l'ascendente e a suo carico, ciò in ragione del fatto che ricorrendo una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, deve essere riconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al discendente più prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l'ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacità legale da cui è afflitto. La Corte sottolinea che se il legame

sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenni, come presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione deve riguardare il legame familiare tra l'ascendente ed il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. Per la Corte sarebbe illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità; tanto più che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.

Entrambe le sentenze evidenziano l'importanza dei legami parentali, e segnatamente quello tra nonni e nipoti, legami che il Nostro Ordinamento è chiamato a favorire al fine di proteggere l'interesse dei minori e dei nipoti.

Segnaliamo anche le sentenze qui di seguito indicate, riguardo alla salute della persona.

Nella **Sentenza n. 242/2022** la Corte, in un giudizio su una legge pugliese che ha introdotto un esame genetico in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie in anticipo, ha dichiarato non fondata la questione fornendo, tuttavia *“una interpretazione estensiva di una prestazione contemplata nei livelli essenziali di assistenza (LEA), idonea a consentire l'accesso al test, anche nel caso di mero sospetto e non solo nell'ipotesi di accertata malattia. In questo contesto, gli organi politici sono comunque sollecitati ad aggiornare i LEA, al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale”*.


Nella **Sentenza n. 161/2022** la Corte Costituzionale ha ribadito che *“il procedimento di definizione dei livelli di assistenza ha lo scopo di contemperare la tutela della salute con il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario”*.

Nella **Sentenza n. 114/2022** la Corte ha asserito l'importanza di cure personalizzate a tutela della salute delle donne, facendo salvi i procedimenti di spesa in corso.

Alleghiamo alla presente la Relazione Annuale in oggetto, per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Emilio Didonè



All.c.s.